

Bollettino di Vigilanza

Anno VIII n. 10/2020

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 novembre 2020



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

| | |
|--|----------|
| 1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE..... | 3 |
| 2. SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI | 4 |
| 3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI | 5 |

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 190084/20 DEL 1° OTTOBRE 2020

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO). |
| Violazione | artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 1° ottobre-31dicembre 2018. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 30.000,00 (trentamila/00). |

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 198390/20 DEL 13 OTTOBRE 2020

| | |
|---------------------|--|
| Destinatario | Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO). |
| Violazione | artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 2 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 30.000,00 (trentamila/00). |

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 204161/20 DEL 21 OTTOBRE 2020

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. |
| Violazione | artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 2.163 attestati di rischio nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310- <i>quater</i> , comma 1, del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 11.000,00 (undicimila/00). |

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 204168/20 DEL 21 OTTOBRE 2020

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Itas Mutua, con sede in Trento |
| Violazione | artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 2.199 attestati di rischio nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. |
| Norma Sanzionatoria | art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005. |
| Importo sanzione | euro 11.000,00 (undicimila/00). |

2. SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI

PROVVEDIMENTO PROT. N. 182085/18 DEL 25 LUGLIO 2018

| | |
|---------------------|---|
| Destinatario | Piva Giorgio (A000166267, all'epoca dei fatti) - Proc. disc. n. 4121/bis deliberazione del Collegio di garanzia n. 3097/I del 24 aprile 2018. |
| Violazione | artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006. |
| Norma Sanzionatoria | art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti. |
| Sanzione | radiazione. |

3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 28/07/2020 n. 04803 R.G. 04289/2019

Ricorso proposto da (...omissis...) per l'annullamento dell'ordinanza ISVAP 17/2/2011 n. 555 (prot. n. 14.11.001378) di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4289 del 2019, proposto da (...omissis...);

contro

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, (...omissis...)

nei confronti

(...omissis...);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti, concernente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

(...omissis...)

FATTO E DIRITTO

(...omissis...)

Quest'ultimo (*n.d.R.*: l'ISVAP ora IVASS) all'esito degli accertamenti istruttori, ha adottato:

(...omissis...)

b) l'ordinanza 17/2/2011 n. 555 (prot. n. 14.11.001378) con cui ha ingiunto al medesimo intermediario il pagamento della somma di € 456.691,87 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 324, comma 1, del D. Lgs. 7/9/2005, n. 209.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...*omissis*...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, dell'appellante e del sig. -OMISSIS- nonché delle denominazioni "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-".

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 28/07/2020 n. 04804 R.G. 04450/2019

Ricorso proposto da (...omissis...) per l'annullamento del provvedimento ISVAP 22/12/2010, n. 657/PD/10 recante la sanzione disciplinare della radiazione dal Registro Unico degli Intermediari

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4450 del 2019, proposto da (...omissis...);

contro

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, (...omissis...)

nei confronti

(...omissis...);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti, concernente un provvedimento di radiazione.

(...omissis...)

FATTO E DIRITTO

(...omissis...)

Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma il sig. -OMISSIS-, intermediario assicurativo iscritto al Registro unico degli intermediari (RUI), ha impugnato il provvedimento 22/12/2010, n. 657 /PD/10, con cui l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) ha disposto la sua radiazione, ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 7/9/2005, n. 209, con conseguente cancellazione dal RUI, nonché la presupposta delibera del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari 4/11/2010, n. 1435/II.

L'adito Tribunale, con sentenza 17/4/2019, n. 4987, ha respinto il gravame.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, dell'appellante, nonché delle denominazioni “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 14/09/2020 n. 05444 R.G. 07816/2019

Ricorso proposto dal sig. Giorgio Piva per l'annullamento del provvedimento disciplinare IVASS prot.n. 0182085/18 del 25.07.2018 con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 07816 del 2019, proposto dal sig. Giorgio Piva (...*omissis*...);

contro

IVASS (...*omissis*...);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9054 del 2019;

(...*omissis*...)

(*omissis*) l'IVASS comunicava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Piva Giorgio (*omissis*) per la violazione: i) dell'art. 183 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private) in combinato disposto con l'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, per non essersi comportato con correttezza, diligenza, trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati e per aver agito in modo da arrecare loro un pregiudizio, per aver rilasciato polizze che la compagnia Helvetia Vita Spa non ha rinvenuto nei propri registri e, pertanto, privi di efficacia, e per aver incamerato ingenti importi pagati a titolo di premio; ii) dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 2), del Regolamento ISVAP n. 5/2006 per aver consegnato documentazione contraffatta consistente in lettere attestanti la stipula di polizze Helvetia;

(...*omissis*...)

- a conclusione dell'istruttoria, il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell'IVASS assumeva la deliberazione n. 3097/I del 24 aprile 2018, proponendo nei confronti del signor Piva Giorgio la sanzione disciplinare della radiazione dal registro unico degli intermediari (*omissis*) nonché la cancellazione dell'agenzia di intermediazione per omesso controllo e per disfunzioni organizzative tali da permettere la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

(...*omissis*...)

- respinge l'appello n. 7816 del 2019;

(...*omissis*...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

